



Citation: D. De Felice, L. Oliveira, E. Rodrigues (2020) Estraneo *uguale* a straniero. La giustizia riparativa per i minorenni come potenziale strumento di inclusione. *Società Mutamento Politica* 11(21): 147-159. doi: 10.13128/smp-11951

Copyright: © 2020 D. De Felice, L. Oliveira, E. Rodrigues. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/smp>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

Competing Interests: The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Estraneo *uguale* a straniero. La giustizia riparativa per i minorenni come potenziale strumento di inclusione

DEBORAH DE FELICE, LEANDRO OLIVEIRA, ELLEN RODRIGUES¹

Abstract. The paper reflects on the potential of some restorative justice tools read as inclusion practices in the juvenile criminal sphere and extendable to the field of immigrant minors. The scenario involving both types of minors is the context of economic, social and family fragility on which the challenge of inclusion is played – most often *missed*, in the first case, and, perhaps, *future*, in the second. The context of analysis is that of a path of mediation experienced in the Brazilian reality. Brazil is a territory with high social stratification that recalls central themes of social and intercultural coexistence. It provides an example of how mediation logic and practices can rise to category and interpretative tools to understand complex and contradictory dynamics of integration and at the same time marginalization and exclusion, which in contemporary times characterize, starting from Simmel's words, relationships with “the other”, “the stranger”, the “foreigner”.

Keywords. Juvenile justice, foreign minors, restorative justice, victim/offender mediation, strategies inclusion.

INTRODUZIONE: MEDIAZIONE COME COSTRUZIONE DELLE RELAZIONI

Questo saggio affronta il tema dell'integrazione di fasce fragili della popolazione come i minori autori di reato e i minori immigrati². A partire dalla letteratura della Sociologia classica che affronta il tema dell'altro, *percepito* e *agito* come la personificazione dell'ambiguità, del limite e della frontiera, il lavoro propone una riflessione sull'uso di alcuni strumenti di mediazione propri della giustizia riparativa come attività di integrazione in un

¹ Deborah De Felice è autrice dei paragrafi: *Introduzione: mediazione come costruzione delle relazioni; Giustizia riparativa e mediazione in Italia e rispetto alle normative europee; Considerazioni finali*. Ellen Rodrigues è autrice del paragrafo: *Giustizia minorile in Brasile*. Leandro Oliveira ed Ellen Rodrigues sono autori dei paragrafi: *Possibilità per le misure riparative nell'infanzia e nell'adolescenza; L'esperienza brasiliana del progetto “Al di là della colpa: giustizia riparativa per adolescenti”*.

² In questo lavoro i termini integrazione e inclusione sono utilizzati in modo equivalente. Prendendo a riferimento la società come collettività, la teoria dell'integrazione rappresenta sul terreno sociologico la prosecuzione del dibattito sul problema classico dell'ordine sociale, «inteso quale stabilità, armonia, convivenza pacifica» (Gallino 2014: 378).

contesto di comunità. Nel pensiero classico e quanto mai attuale di Georg Simmel, lo straniero è un membro del gruppo la cui caratteristica è la non appartenenza. Lo straniero resta – insieme e indissolubilmente – ospite e nemico, non l’uno e l’altro, ma comunque l’uno e l’altro (Curi 2003: 137), non permette alla comunità la celebrazione di una omogeneità rassicurante. Lo straniero è quindi estraneo a noi, al sistema, a ciò in cui la comunità si riconosce e riconosce facilmente l’identico, ponendosi nel limbo mai oltrepassabile dello spazio tra *l’amico* e il *nemico* (Simmel 1989 [1908]). Altre volte, poi – come nel caso dei minori devianti – l’estraneo è ancora più “scomodo”, perché rappresenta il simbolo del fallimento dei rapporti sociali e della comunità. In questo scenario appare proficuo riflettere sulle potenzialità di alcuni strumenti di giustizia riparativa letti come pratiche di inclusione in ambito penale minorile ed estendibili ai percorsi di integrazione dei minori immigrati³.

La giustizia riparativa (da ora GR) costituisce un paradigma di giustizia indipendente, che si sottrae alla logica del binomio retribuzione-prevenzione della tradizionale risposta sanzionatoria. Essa si caratterizza per l’aspetto innovativo – sui piani culturale e metodologico – con cui intende trattare la risposta al conflitto (giudiziario). Per tale ragione, si tratta di *comprenderla* in una differente e più ampia dimensione di policy complementare alla giustizia (in primo luogo penale) nel suo complesso.

La GR è comunemente definita per ciò da cui si differenzia. Per tale ragione ha, a tratti, punti di incontro con la giustizia minorile (oltre a trovare terreno fertile in essa). La giustizia minorile si trova da sempre in uno spazio dai contorni non bene definiti, caratterizzata sin dalle origini da un moto pendolare tra un modello di giustizia e un modello di welfare, tra quanto *deve* essere “punizione” e quanto *può* essere “riabilitazione”. La giustizia riparativa si inserisce in questo moto come un terzo modello capace di soddisfare sia i sostenitori del “modello di welfare”, sia i sostenitori del “modello di giustizia” (Braitwaite 2002: 10).

La ricostruzione di un’esperienza di mediazione posta in essere in un istituto socio-educativo minorile brasiliano, offre una riflessione preliminare all’uso della GR in quei tipi di conflitti in cui gli attori potrebbero essere i minori “vittime dell’immigrazione”; per esempio, in tutti quei casi in cui vengono violati i diritti dei

minorenni migranti respinti ai confini, ma rispetto ai quali è possibile considerare la comunità del territorio un interlocutore della mediazione. Con il termine “mediazione”, è bene specificarlo, si fa riferimento al *processo* attraverso cui è possibile giungere alla riparazione o alla riconciliazione tra le parti. Si tratta dei *modi* in cui si può strutturare l’incontro tra le stesse, non del suo esito (Mannozi 2003: 135). Il modello della GR coinvolge la vittima, il reo e la comunità alla ricerca di soluzioni che possano produrre, oltre che riparazione e conciliazione, sicurezza. In relazione a quest’ultima, il Ministero della Giustizia italiano, sul proprio sito, specifica che, per quanto la percezione dell’insicurezza possa concentrarsi su fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione e la prostituzione, essa trova una conferma certa tutte le volte che il conflitto viene trascurato dall’apparato giudiziario o trattato in un arco temporale troppo ampio per essere accettabile⁴.

La letteratura offre numerose narrazioni della somiglianza sostanziale di categorie differenti di popolazioni fragili coinvolte in lotte «che si consumano nelle aree periferiche urbane e che testimoniano la contiguità terribile e impossibile tra emarginati d’importazione e i marginalizzati autoctoni» (Rossi 2014: 111). Una riflessione che si sposti sulle vittime dell’immigrazione si riferisce al modo in cui attraverso questo paradigma interpretativo del conflitto si guarda al reato, considerato non solo un atto contro la società e che viola l’ordine costituito, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime (così si esprime la Direttiva 2012/29/UE contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato). In quest’ottica, “chi subisce il danno” e cosa sia possibile fare per ripararlo, divengono questioni di primaria importanza, laddove riparazione e riconciliazione non vengano ridotte alla sola dimensione economica (Ceretti, Di Ciò e Mannozi 2001).

Come vedremo, l’esperienza di mediazione in un istituto socio-educativo minorile del Brasile *riflette e fa riflettere* su alcune dimensioni di vulnerabilità accomunabili a quelle proprie delle “vittime dell’immigrazione” e sulle possibilità di immaginare modalità riparative quali ponti per superare condizioni di chiusura, di esclusione, di autoreferenzialità e sperimentare forme di sostegno dei singoli e della comunità. Le analogie sono dettate anche dal fatto che il Brasile è uno Stato-continente in cui forti sono le difficoltà legate al governo delle differenze, della coesione sociale e territoriale; un terri-

³ La mediazione si configura quasi sempre entro una relazione asimmetrica in cui due soggetti occupano posti differenti nella scala delle relazioni socio-culturali. In questa sede, sia per ragioni di spazio sia perché è ormai patrimonio condiviso da quanti operano sul terreno dell’incontro tra italiani e immigrati, le riflessioni sul rapporto tra fenomeni migratori e nascita del bisogno di mediazione sono necessariamente limitate.

⁴ Cfr. Ministero della Giustizia, *Mediazione e giustizia riparatoria nel sistema penale italiano (2000)*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=4_55&facetNode_2=0_2_11&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS31410 [ultimo accesso il 20 gennaio 2020].

torio con problemi di controllo e garanzia della certezza del diritto e di gestione dei rapporti tra periferie agricole e centri industrializzati. Inoltre, sul piano giuridico-culturale, il Brasile – in cui convivono tradizioni giuridiche francesi italiane e tedesche – può essere considerato una sorta di “altro Occidente”, oltre che il “più italiano”, in quanto popolato dal più elevato numero di discendenti italiani (Carducci 2012: 3-4); ma, soprattutto, in quanto in esso si rileva una cultura giuridica fortemente influenzata dai modelli dottrinale, giurisprudenziale e legislativo del nostro Paese.

In Brasile gli istituti per i minori riflettono per molti versi una selettività che, in Italia, riguarda in parte la popolazione immigrata (tra gli adolescenti in restrizione e privazione della libertà, quasi il 60% appartiene alla popolazione nera). È difficile pensare a misure alternative alla restrizione penale per tutte quelle situazioni in cui la fragilità del tessuto sociale del minore e la mancanza di risorse sociali ed economiche delle strutture di welfare impediscono qualsivoglia strategia concreta di intervento che sia fondata su un’analisi individuale della vulnerabilità che lo accompagna.

La vulnerabilità nella valutazione del minore che si ha di fronte prescinde dal suo livello di autonomia, poiché probabilmente il bambino che fin da piccolo ha vissuto “per strada”, che ha vissuto esperienze di emancipazione e autonomia è certamente più autonomo e “adulto” rispetto ad altri coetanei, ma questo non esclude il suo bisogno di protezione. Allora diviene centrale spostare lo sguardo su ciò che rende riconoscibili i comportamenti, ciò che li rende interpretabili in modo condiviso. In altre parole, si tratta di spostare l’attenzione verso ciò che i sociologi chiamano “istituzioni sociali”. Quegli insiemi di modelli normativi e cognitivi che organizzano i ruoli entro cui si muove la vita quotidiana (che si tratti della famiglia, delle strutture della socializzazione, delle organizzazioni della politica, o dell’economia e del mercato).

In questa prospettiva, assume fondamentale rilievo il superiore interesse del minore enunciato in ambito internazionale e la nozione di vulnerabilità in relazione a possibili percorsi di inclusione dei minori autori di reato e dei minori immigrati. In definitiva, il superiore interesse del minore, obiettivo che gli affanni degli interpreti (giurisprudenza) sembravano aver cristallizzato, è messo in discussione soprattutto in questi contesti in cui i tentativi di mediazione e incontro ne riflettono l’essenza esponendolo a nuovi squilibri perché il principio diventa contenitore di una varietà di esperienze e condizioni dell’infanzia che ne svuotano la sua forma e consistenza (De Felice 2020).

GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE RISPETTO ALLE NORME ITALIANE E EUROPEE

Il paradigma della giustizia riparativa ha acquisito nel tempo una dignità scientifica e culturale che ha determinato la nascita e lo sviluppo di un numero crescente di progetti orientati all’implementazione della mediazione come strumento per la gestione dei “conflitti penali”. Intorno a queste pratiche, seppure a fatica, è cresciuto (oltre al sistema delle norme nazionali e internazionali che hanno riconosciuto i programmi di *restorative justice* e la mediazione come strumenti capaci di intervenire in modo efficace nella vicenda penale) anche il dibattito socio-politico entro cui è maturata l’idea che la risposta al reato possa essere più articolata rispetto allo schema classico offerto dal sistema sanzionatorio (Riccardi 2017); una sfida avvincente, carica di promesse anche riguardo alle possibilità di trasformare la logica della gestione delle differenze (Quadrelli 2005: 4).

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, la giustizia riparativa diviene in qualche modo il punto di arrivo sia delle varie “tradizioni” di giustizia teorizzate nel tempo (riconciliativa, relazionale, trasformativa, ecc.), sia delle posizioni di alcuni movimenti femministi volti ad enfatizzare la dimensione del danno e il ruolo della vittima rispetto alla dimensione punitiva (Braithwaite 2002: 11). La c.d. crisi degli anni ’80 aveva ridotto le risorse nei sistemi di Welfare contribuendo affinché gran parte dei conflitti sociali si riversassero sul ‘sistema giustizia’ (Ceretti 1998), così come la rappresentazione dei comportamenti devianti e la loro giuridicizzazione si rifanno al binomio autore/vittima (Ceretti 1999: 75). Si tratta di una condizione che interessa l’Europa tutta e che si esprime nella necessità dei Paesi di riconoscere la mediazione autore-vittima attraverso testi di legge⁵. Questo orientamento culmina nell’approvazione della raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(99)19 del Comitato dei ministri degli Stati membri concernente la mediazione in materia penale. Tale processo, di istituzionalizzazione, costituisce il cambio di passo delle misure riparative da percorso alternativo alla giurisdizione a mezzi di diversificazione dell’intervento giudiziario penale. Si tratta di un processo che ha trovato forza anche in coloro i quali, sperimentando per primi la mediazione penale, avevano bisogno di ottenere un

⁵ «In Germania il Täter-opfer-ausgleich (Mediazione-autore-vittima) è stato introdotto nella giustizia minorile sia come “misura” sia come condizione per una diversion del procedimento penale fin dal 1990. Nel 1991 la Norvegia aveva già una legge generale sulla mediazione che introduceva dei servizi di mediazione e riconciliazione come istituzioni permanenti nel procedimento penale. La Spagna ha adottato le sue prime disposizioni con la legge 1992 n. 4 riservata alle competenze e al procedimento davanti all’autorità giudiziaria minorile» (Bouchard 2015: 68).

riconoscimento di queste pratiche spesso utilizzate al di fuori delle istituzioni giudiziarie. Per questo i promotori delle attività di mediazione hanno da sempre cercato coperture, al contempo, delle amministrazioni statali, delle istituzioni giudiziarie e anche delle fondazioni private. Ed è per questo che tutt'oggi permane una forma di ambivalenza «tra spirito di autonomia dei progetti di mediazione-riparazione e ricerca di protezione istituzionale» (Bouchard 2015: 68). Questo processo in qualche modo anticipa l'importanza riconosciuta alla mediazione in una dimensione di integrazione interculturale. La mediazione, come sottolineato nel parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "L'immigrazione nell'UE e le politiche di integrazione: la collaborazione tra le amministrazioni regionali e locali e le organizzazioni della società civile" (2006/C 318/24), gioca un ruolo centrale nel processo di integrazione degli stranieri – soprattutto minorenni – nella società di accoglienza perché si pone come preconditione dell'effettivo godimento dei diritti fondamentali⁶.

Per quanto abbiamo accennato, la giustizia minorile, in quanto giustizia *child-friendly* (cioè al contempo 'a misura' dei minorenni, 'amica' del loro destino e 'amichevole' – nei modi – nei loro riguardi) ha costituito e costituisce il terreno più fertile per lo sviluppo della giustizia riparativa. I giovani immigrati e i giovani appartenenti a contesti fragili della popolazione urbana (come quelli divenuti attori dell'esperienza di mediazione che vedremo) costituiscono un nodo problematico dei caratteri identitari e culturali dei territori. Essi rappresentano la cartina di tornasole degli esiti di inclusione nel contesto di riferimento. Per questo si rende necessario ed è utile porre attenzione ai loro percorsi di inserimento e alle modalità in cui si attuano⁷.

Se in ambito europeo il processo di istituzionalizzazione del modello riparativo ha subito un'accelerazione negli anni 2000, in Italia le esperienze più significative sono state disciplinate da protocolli locali sullo sfondo dello strumento normativo contenuto nell'art. 28 del D.P.R. n. 448/88 concernente la c.d. messa alla prova dell'imputato minorenne. Tutt'oggi siamo privi di una specifica cornice normativa, con un territorio di espe-

rienze mediativistiche a macchia di leopardo che produce esiti "locali" in assenza di una cultura giudiziaria e di politiche sociali indirizzate in tal senso (Scivoletto 2009: 73). Sono due gli elementi caratterizzanti la giustizia minorile che la rendono terreno così fertile per il modello della riparazione: la difesa del minorenne (soprattutto imputato) "dal" processo, da possibili processi di etichettamento mediante il ricorso alle sanzioni penali classiche quale *ultima ratio* e il ricorso invece a misure di carattere educativo; la protezione del minorenne da processi di vittimizzazione secondaria con attenzione al diritto di essere informato e al diritto all'ascolto. Il punto nodale, quindi, è l'attenzione alle misure di *diversion* raccomandate nel tempo da molti documenti internazionali⁸.

Pur trattandosi di una *cultura* crescente, in Europa, ad oggi, non esiste uno strumento vincolante in tema di *restorative justice*. Certamente risulta dirimente la Raccomandazione n. (99)19 sulla mediazione in materia penale di cui si è detto. Tuttavia, la Raccomandazione è stata utilizzata in modo limitato rispetto all'indicazione di ricorrere alla mediazione in ogni fase del procedimento, ed è stata usata a mero scopo di *diversion* anche in quei paesi come l'Austria, la Norvegia e la Gran Bretagna che per primi erano ricorsi a strategie di giustizia riparativa. Differente la situazione di Paesi come la Slovenia, la Polonia, la Bulgaria e l'Albania, in cui l'istituto ha trovato ampio sviluppo, soprattutto per l'influenza delle ONG. Anche la Spagna ha registrato uno sviluppo significativo nel ricorso a pratiche di mediazione. L'Italia, invece, come accennato, fatica ancora a mettere a fuoco lo "spazio" che la mediazione può avere nel Paese, dando vita a *isole*, anche se in molti casi felici, di esperienza (Flor e Mattevi 2012: 1).

Nel resoconto della Conferenza internazionale svoltasi sul tema nel maggio del 2012, nella presentazione

⁸ L'incoraggiamento a ricorrere a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti e ad approdare a diverse soluzioni stragiudiziali si ritrova in molteplici documenti normativi e su diversi livelli. Per es. la Convenzione di New York (art. 40 co. 4); ONU, Assemblea generale, Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile, doc. ONU ris. dell'AG n. 4033, 19 novembre 1985 (art. 11, *Diversion*); Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, STE n. 160, Strasburgo, 25.1.1996 (art. 13, Mediazione e altri metodi di risoluzione dei conflitti); Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 recante le European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, 5 novembre 2008; Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione CM/Rec (87) 20 sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile (§ II, 2.-3., *Diversion*); Id., Linee guida per una giustizia a misura di minore, (§§ 24, 26). In questa linea anche la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, laddove essa prescrive agli Stati Membri di ricorrere 'ogniquale volta sia possibile' a misure alternative alla detenzione (art. 11; v. anche art. 20 in tema di formazione dei servizi di giustizia riparativa).

⁶ In generale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno evidenziato come «i cittadini europei e tutti coloro che vivono nell'Unione europea in modo temporaneo o permanente dovrebbero avere l'opportunità di partecipare al dialogo interculturale e realizzarsi pienamente in una società diversa, pluralista, solidale e dinamica, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo» (Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa all'Anno europeo del dialogo interculturale, 2008) (Indagine "Unione Europea e quadro comparato", www.integrazionemigranti.gov.it) [ultimo accesso il 20 giugno 2020].

⁷ Specificamente in relazione alla popolazione immigrata, Ambrosini e Caneva mettono in evidenza che essi rappresentano la cartina di tornasole degli esiti di inclusione (2009: 25).

generale dell'area scandinava, è stata evidenziata la disomogeneità di implementazione della *restorative justice* e della mediazione in Stati come la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia⁹, sottolineando problemi pratici di applicazione dell'istituto legati all'opposizione delle vittime (prima o durante l'attività di mediazione) (Flor e Mattevi 2012: 2).

Anche l'area dei Paesi dell'Europa Centro-Orientale (Bulgaria, Polonia Lettonia, Ungheria) appare caratterizzata da una notevole disomogeneità di sviluppo nei programmi riparativi adottati e di un certo ritardo nell'implementazione. Un impulso importante alla diffusione della mediazione penale anche nei Paesi dell'Est europeo è stato dato dalla Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo del 2001 relativa alla rivalutazione della vittima nel procedimento penale (sostituita poi dalla citata Direttiva europea 2012/29/EU), laddove prevedeva, tra i diritti riconosciuti alla vittima, anche la mediazione penale (Bouchard 2015: 71).

Tra i Paesi dell'Europa centro-settentrionale, come l'Inghilterra e il Galles, gli strumenti della giustizia riparativa sono ampiamente impiegati nei casi di reati lievi e di imputati non recidivi in ambito minorile, anche grazie al Crime and Disorder Act del 1998. In generale, nei Paesi dell'Europa centro-meridionale negli ultimi 25 anni tutti gli ordinamenti hanno introdotto qualche strumento di *restorative justice*, ma questa introduzione non è stata accompagnata da una raccolta e da un monitoraggio dei dati relativi alle pratiche riparative. L'estrema difficoltà di raccolta dei dati caratterizza anche la realtà italiana, mancando del tutto un sistema di compiuto monitoraggio. La realtà spagnola si presenta simile all'Italia. Infine, per quanto riguarda la Svizzera, è soltanto dal 2011 che questo Stato ha un codice di procedura penale unitario, ragione per cui vi è una situazione molto diversa tra le esperienze di mediazione nei vari cantoni (Flor e Mattevi 2012: 5-7).

GIUSTIZIA MINORILE IN BRASILE

Come vedremo, il tema specifico delle popolazioni minorili fragili, disagiate, al confine, spesso superato, con l'ambito dei comportamenti criminali e quelle dei minori immigrati trovano terreno comune sul piano dei modelli culturali di riferimento. Prima di addentrarci nel sistema brasiliano, tra gli esempi più emblematici basti guardare all'esperienza francese. La Francia, più di

ogni altro paese europeo, rappresenta un esempio paradigmatico delle difficoltà reali che anche chi può giuridicamente vantare il proprio status di cittadino di fatto non s'identifica automaticamente nel sostantivo francese, ma esaspera, come nelle *banlieue*, la irriducibile distanza tra l'attesa/pretesa comunitarista d'Oltralpe e lo stigma dell'appartenenza ad una "razza inferiore" la cui essenza non è biologicamente, né giuridicamente, ma culturalmente determinata, nonostante il conferimento della cittadinanza e nonostante la politica di assimilazione culturale (De Felice 2012: 274).

Analizzando l'evoluzione storica della giustizia minorile nel sistema giuridico nazionale brasiliano, sin dalle prime formulazioni sul trattamento giuridico di bambini e adolescenti accusati di, e/o condannati per, qualche reato, è possibile individuare diversi modelli: i) il modello di discernimento o stadio penale indifferenziato, ii) il modello tutelare; iii) il modello di protezione integrale (Rodríguez 2017: 121).

Durante la prima fase o "stadio penale indifferenziato", le disposizioni sul trattamento giuridico dei bambini e degli adolescenti sono state inserite sia nel codice penale del 1830 sia in quello del 1890 (*ivi*: 125). Secondo Pilotti e Rizzini (1995), i periodi coloniale e imperiale furono segnati dalla completa indifferenza nei confronti dell'infanzia e della adolescenza, in particolare per quanto riguarda i bambini e i giovani poveri e afroamericani. Durante queste fasi, specialmente nell'Impero¹⁰, vi fu un ampio uso del sistema della «ruota degli esposti»¹¹, oltre agli alti tassi di mortalità e allo sfruttamento del lavoro dei bambini abbandonati o a rischio di abbandono. A partire dal XVIII secolo, quando iniziarono a formarsi i primi centri urbani, l'élite politica e commerciale del Paese iniziò a preoccuparsi dell'organizzazione della forza lavoro infantile e giovanile. In questo contesto, l'abbandono e la povertà, riconosciuti come i principali fattori di esposizione al rischio di questi ragazzi e ragazze e delle loro famiglie, divennero la base per legittimare ufficialmente l'organizzazione di strategie ed interventi dell'attore pubblico.

Le strategie adottate per bambini e adolescenti facevano tesoro dei fallimenti del sistema delle "ruote". Il

⁹ La Norvegia e la Finlandia hanno sperimentato il processo mediativo rispettivamente nel 1981 e nel 1983, la Danimarca a partire dal 1994. Gli interventi normativi, invece, saranno nel 1991 per la Norvegia, nel 2006 per la Finlandia e nel 2010 per la Danimarca.

¹⁰ *Brasil Império* è il nome dato al periodo che si estendeva dal 1822 al 1889. L'indipendenza del Brasile segnò l'inizio del periodo imperiale, che si concluse con la proclamazione della Repubblica. Il periodo imperiale è diviso in tre fasi: Primo Regno, Periodo di Reggenza e Secondo Regno.

¹¹ «Esposti o trovatelli sono i fanciulli abbandonati, figli d'ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi, i fanciulli, per i quali sia richiesta la pubblica assistenza» (cfr. enciclopedia Treccani sulla pagina web http://www.treccani.it/enciclopedia/esposti_%28Enciclopedia-Italiana%29/). La ruota degli esposti era una bussola rotante disposta in modo che chi abbandonava il neonato non fosse visibile dall'interno dell'ospizio (cfr. wordreference.com).

discorso pubblico superava la concezione classica spostandosi nel campo delle politiche pubbliche per migliorare le condizioni della nazione.

Insieme alle preoccupazioni per l'urbanizzazione del Paese, combattere la mortalità infantile e ridurre il rischio di proliferazione delle malattie diventava una priorità. Pertanto, l'adozione di un approccio medico-igienista in Brasile faceva parte di un articolato processo, riferito alle ampie reti di potere e alle nuove forme di *governance* necessarie per l'attuazione del modello capitalista già sperimentato in Europa (Foucault 1979).

In base alla constatazione del fallimento educativo delle famiglie povere, seguendo l'esempio del processo in Francia (Donzelot 1986; Foucault 2001), in Brasile – attraverso la creazione di un sistema giudiziario minorile – si operò una divisione tra azioni rivolte alle famiglie benestanti e azioni rivolte alle famiglie povere. Il risultato di questo processo, alla fine degli anni '20, fu la costruzione di una categoria di persone "irregolari" che sarebbero state inevitabilmente associate al crimine.

Per rendere operativo l'intero apparato correttivo, furono create istituzioni pubbliche che permisero la segregazione di migliaia di bambini e adolescenti. Dal 1927, sotto il Codice dei minori (decreto n. 17943/1927), fu istituito il cosiddetto «modello tutelare», che portò alla nascita di un sistema di giustizia minorile separato (Rodrigues 2017; Sposato 2006).

Attraverso il Codice dei minori, è stato legittimato un massiccio intervento delle autorità nella vita delle famiglie povere, che spesso – con l'accusa di decadimento e degenerazione – hanno perso il diritto alla custodia dei propri figli a favore dello Stato. Con il pretesto dell'assistenza, vi è stato quindi un aumento della vigilanza sui comportamenti giovanili percepiti come inadeguati tra le famiglie c.d. "non strutturate", destinatarie dell'etichetta legale di «famiglie irregolari» (Rodrigues 2017).

Dagli anni '30 agli anni '60 del Novecento, il «modello tutelare» è stato oggetto di molte critiche, dato l'aumento dei tassi di delinquenza infantile. Dopo il colpo di Stato militare nel 1964, il regime autoritario ha esacerbato la repressione e l'intervento dello Stato in tutti i settori della vita nazionale in vista del mantenimento dell'ordine, modificando la legislazione sui bambini e sui giovani¹².

Nel frattempo, la questione dei "minori" è diventata più visibile agli occhi della popolazione brasiliana e

mondiale. Ciò è legato alle conseguenze dell'aumento dei livelli di disuguaglianza nelle regioni metropolitane, che è cresciuto parallelamente all'espansione della povertà, che ha contribuito all'emarginazione di bambini e adolescenti divenuti un problema di massa. Alla fine degli anni Settanta le critiche all'autoritarismo apparivano su più fronti, incluso il trattamento riservato ai minori nelle istituzioni statali.

All'inizio degli anni '80, vari settori della società civile si sono mobilitati contro le istituzioni per i minori, data la loro brutalità e inefficienza. Essi hanno agito nel periodo di "ridemocratizzazione" del Paese. La questione dei minori era, quindi, un altro paradigma da modificare per il nuovo regime amministrativo, diventando anche una piattaforma politica. Nel processo di ridemocratizzazione, la regolamentazione dei diritti dei minori è stata inclusa nella Costituzione federale del 1988, che riflette l'incorporazione, da parte dello Stato brasiliano, degli orientamenti sostenuti all'interno delle Nazioni Unite, con enfasi sulle Regole di Pechino (1985) e sulla Convenzione sui diritti del bambino (1989).

A seguito di questi eventi, nel 1990 è stata emanata l'ECA (Estatuto de Crianca e do Adolescente), una legge accolta con favore dalla comunità internazionale per la sua propensione umanitaria, nonostante fosse lontana dalla realtà del Brasile. Formalmente, si trattava di eliminare l'irregolarità (ricordando che "irregolare" era il nome usato per riferirsi a bambini e adolescenti di famiglie "distrutte") e garantire a tutti i minori le stesse possibilità di sviluppo e di esercizio della cittadinanza.

Nelle sanzioni imposte agli adolescenti, quelle restrittive e detentive avrebbero dovuto essere considerate come ultima *ratio* del sistema socio-educativo, previste solo per i reati impicanti gravi minacce o violenze (art. 121 ECA) nel rispetto dei principi di intervento minimo, proporzionalità, eccezionalità e brevità. Tuttavia, quasi trent'anni dopo la promulgazione dell'ECA, si segnala che la concessione di maggiori diritti a bambini e adolescenti non ne ha garantito il rispetto, poiché le dinamiche nazionali brasiliane si sono rivelate d'ostacolo ad una loro piena attuazione. La difficoltà di estendere i diritti umani all'applicazione dello Statuto del bambino e dell'adolescente è legata a una serie di fattori, tra cui la sensazione che la difesa dei diritti sia correlata all'aumento della criminalità e dell'impunità dei minori; una lettura indicativa del fatto che la questione dell'infanzia e dell'adolescenza in Brasile non è giuridica, ma sociale. Inoltre, dal punto di vista politico-criminale, contrariamente alla logica inscritta nei principi di eccezionalità e brevità, si trova un'eccessiva applicazione delle misure socio-educative di ospedalizzazione a scapito di misure "all'aperto".

¹² Sfruttando il problema dell'infanzia e dell'adolescenza come strumento politico e integrandolo nelle politiche di sicurezza nazionale, i militari hanno approfittato del momento di crisi vissuto dalle istituzioni correzionali e hanno creato FUNABEM (Fondazione nazionale per il benessere dei bambini), attraverso le modifiche del Codice dei minori del 1927.

Confermando la selettività presente nel sistema carcerario degli adulti, l'indagine in questione ha rivelato che, per quanto riguarda il genere, vi è una predominanza di adolescenti maschi (96%), la maggior parte dei quali, il 57%, concentrati nella fascia di età tra i 16 e i 17 anni (15.119), seguiti dal 23% di adolescenti tra i 18 e i 21 anni (6.728), il 17% tra i 14 e i 15 anni (4.074) e il 2% tra i 12 e i 13 anni (326), cui si aggiunge un 1% la cui età non è specificata (203). Tra gli adolescenti in restrizione e privazione della libertà, il 59% è rappresentato da persone afroamericane (Rodrigues 2017). Questi dati si mostrano in continuità con i risultati di studi condotti nei paesi europei dove la raccolta sistematica di informazioni su razza e provenienza etnica non è considerata di per se stessa una forma di discriminazione. In particolare, ad es., in Gran Bretagna si rileva una sproporzione persistente del numero di minorenni appartenenti a popolazioni di etnie minori e a popolazioni di origini afroamericane che entrano in contatto con il sistema di giustizia minorile (Webster 2019: 149).

Sebbene la GR fosse già presente nel dibattito legale e penale brasiliano dall'inizio degli anni 2000, soltanto nel maggio 2016, con la risoluzione 225, il Consiglio nazionale di giustizia (CNJ) ha disciplinato la realizzazione di centri di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito dei procedimenti penali che coinvolgono bambini e adolescenti, tuttavia, nel 2012 è stata prevista la disposizione di misure riparative, con la legge n. 12.594, che ha istituito il Sistema nazionale dei servizi sociali ed educativi (SINASE). Consapevole delle falle del sistema socio-educativo del Paese, l'obiettivo principale del SINASE è definire le competenze e le metodologie utilizzate nell'esecuzione delle sanzioni imposte agli adolescenti che commettono reati, ponendosi come antecedente storico della GR.

Con l'inclusione dell'art. 35 della Legge SINASE e l'approvazione della Risoluzione 225/2016 da parte della CNJ, il sistema brasiliano di giustizia minorile dispone ora di tutti gli strumenti legali necessari per l'applicazione della GR nel Paese. Si tratta di un percorso già avviato dall'emanazione dell'ECA nel 1990 e che, nel titolo VI al capitolo V, disciplina il lavoro del Ministero pubblico nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza alla luce del principio di opportunità (Rodrigues 2017). Secondo Díaz (2007, cit. in Rodrigues 2017: 78):

Il principio di opportunità, nell'ambito della giustizia minorile, stabilisce che [...] il procuratore ha la possibilità di non procedere all'azione penale, se ritenuto opportuno in base al fatto e alle circostanze di ciascun caso specifico.

In questo senso, rivela che la giustizia minorile brasiliana sembra avere gli strumenti normativi e poli-

tico-giurisdizionali necessari per avanzare e adattarsi ai moderni programmi di GR. In primo luogo, però, è necessario superare le barriere imposte dalla mentalità punitiva e dalla selettività criminale del Paese.

POSSIBILITÀ PER LE MISURE RIPARATIVE NELL'INFANZIA E NELL'ADOLESCENZA

Per diversi decenni, a partire dagli studi pubblicati negli anni '70, la ricerca criminologica ha dimostrato che il modello punitivo carcerario utilizzato nella maggior parte dei Paesi non è in grado di far fronte, ridurre e/o prevenire i conflitti sociali dovuti a criminalità e violenza. Per questo è necessario cercare nuovi meccanismi che possano contribuire in modo efficace al miglioramento della risposta dello Stato e della comunità all'evento criminale, soprattutto grazie alla GR.

In riferimento ai bambini e agli adolescenti, questo dibattito risale alle grandi riforme attuate negli anni '80 e '90 in diversi Paesi, basate sulle norme internazionali sul tema¹³. Questo apparato di norme invita gli Stati a rispettare il pieno sviluppo di bambini, adolescenti e giovani, anche quando siano responsabili di reati, poiché necessitano di condizioni dignitose per il loro pieno sviluppo fisico, mentale e sociale.

Occorre contestualmente ribadire che lo spirito pionieristico dei sistemi di giustizia minorile nell'applicazione dei programmi di GR è il risultato di un movimento di portata intercontinentale ampiamente guidato dalle Nazioni Unite dalla fine degli anni '70, quale alternativa al fallimento dei modelli fortemente punitivi in vigore fino a quel momento sotto il segno della dottrina tutelare o della situazione irregolare. Tali movimenti sono stati al centro delle elaborazioni della criminologia critica, delle scienze sociali, in particolare con le teorie dell'etichettamento e l'abolizionismo penale che hanno mostrato, attraverso una solida ricerca, gli effetti deleteri della prigione per la personalità, in particolare di bambini, adolescenti e giovani adulti. Come sottolineato da Garland (2008), visti i fallimenti e gli errori segnalati, la crisi del sistema penale ha finito per sollevare il dibattito sulle alternative alle strategie di contenimento. A tal proposito, la GR è diventata uno dei meccanismi in grado di contribuire alle risposte alternative desiderate, poiché, oltre a limitare i processi di criminalizzazione, propone meccanismi di diversificazione (diversione), per

¹³ Tra queste: Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino - Risoluzione ONU 40/33, 1985); Convenzione sui diritti dell'infanzia, 1989; Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile (Linee guida di Riyad - Risoluzione ONU 45/11, 1990).

la ricerca di metodi di risoluzione informale del conflitto che favoriscano la partecipazione delle persone coinvolte nell'evento criminale.

Secondo Zehr (2012, 2015, 2017), il modello riparativo deve essere costruito dalle comunità, in quanto è legato alla cultura e alle caratteristiche di ciascun gruppo sociale. Esso deve essere stabilito attraverso la sperimentazione e il dialogo volti a ripensare i bisogni e gli sviluppi generati dal verificarsi di un certo evento criminale. Per Dünkler, Horsfield e Proanu (2015: 4), i valori della GR possono essere rintracciati nelle culture indigene e tradizionali presenti in tutto il mondo, poiché molte delle sue pratiche sono ispirate ai metodi di risoluzione dei conflitti delle tribù indigene.

Ai fini di questo studio, la GR si pone come un movimento sociale antagonista al sistema di controllo sociale istituzionalizzato (Achutti 2013: 156) che mira a mantenere l'ordine attraverso meccanismi di potere, inquadrando la persona colpevole come "nemico", oppure "deviante", alla ricerca di risposte penali che soddisfino le aspettative sociali in materia di prevenzione, inserendosi entro un modello classico di sanzione statale (punitiva e oppressiva). Le pratiche di riparazione riflettono, invece, un modello integrativo di giustizia incentrato sulla costruzione di un sistema di giustizia penale basato sul principio della dignità umana (Nery 2011: 52-106).

La mediazione, come pratica legata al concreto, nel tentativo di rendere effettivi i piani dell'integrazione e dell'interculturalità, porta con sé un risvolto di estrema rilevanza simbolica e educativa che la rende particolarmente significativa nelle situazioni in cui ad essere coinvolti sono il pieno riconoscimento e rispetto delle diversità e dei diritti dei minori autoctoni e immigrati. Per gli attori in gioco, soprattutto per gli autoctoni o per coloro i quali rappresentano la parte "forte" della relazione, la mediazione può costituire anche un lavoro di autoriflessione sui propri assunti culturali, esplicitando la relatività di questi ultimi proprio nell'incontro con patrimoni culturali "altri" (Lugnano 2020).

Gli interventi riparativi nell'ambito della giustizia minorile si distinguono per i processi di riabilitazione e reinserimento sociale dei minori colpevoli che mettono al centro, oltre alla partecipazione della vittima, numerosi altri attori che potrebbero essere stati interessati in qualche modo dal conflitto. Poiché è guidata dal rispetto reciproco e si concentra sul rafforzamento delle relazioni, è opinione comune che la GR possa essere applicata in tutte le fasi del processo (Dunkler, Horsfield e Păroșanu 2015).

I dati raccolti in oltre 30 paesi dell'Unione Europea (ivi 2015), confermano che la GR offre numerosi benefici ai partecipanti: i) una più debole tendenza a sviluppare

comportamenti antisociali nei rapporti della famiglia e della società; ii) più ampie possibilità di riflessione sulle conseguenze dell'atto dannoso per le altre persone; iii) responsabilizzazione; iv) livelli più bassi di paura e sintomi di stress post-traumatico; v) opportunità di parola per i partecipanti che, in un ambiente sicuro, significa maggiore probabilità di risoluzione del conflitto. Inoltre, le pratiche riparative ottengono risultati promettenti nella prevenzione della delinquenza giovanile, sebbene non sia questo l'obiettivo principale della GR (Rodrigues 2017). Gli studi indicano anche un aumento dei tassi di reinserimento sociale degli adolescenti in conflitto con la legge in diversi Paesi del mondo, in particolare in Germania, Belgio, Austria, Canada e Australia.

Nella pratica, i principali effetti che l'adozione dei programmi di GR può conferire ai processi penali che ne sono alla base riguardano: i) l'estinzione del processo (nel caso in cui l'autore del reato si impegni a rispettare l'accordo di riparazione concordato con la parte lesa); ii) la sospensione provvisoria del processo attraverso un periodo di prova in osservanza dell'accordo riparativo e la verifica del buon comportamento del trasgressore); iii) la sostituzione o la riduzione della pena, se la domanda riparativa è soddisfatta (Miers 2003, cit. in Pallamolla 2009: 103).

Il modello riparativo non ha l'obiettivo fondamentale del perdono o della conciliazione tra le parti, né quello della riduzione dei rischi di recidiva (Zehr 2017). Gli approcci riparativi offrono un contesto in cui il perdono o la conciliazione tra le parti possono verificarsi più facilmente rispetto a quanto non accada, invece, nel modello tradizionale; ciononostante, non ne sono i prerequisiti o risultati necessari. Per quanto riguarda la riduzione dei rischi di recidiva, le ricerche hanno mostrato buoni risultati in relazione ai gruppi che partecipano ai programmi di GR, sebbene questo fatto da solo non dovrebbe essere un motivo per promuoverla. È anche importante sottolineare che gli approcci riparativi non implicano la negazione del passato, soprattutto per i conflitti più gravi, affrontati nell'ambito di interventi riparativi e contesti sociali indesiderati, caratterizzati da oppressione e traumi. Pertanto, non si tratta di tornare allo stato pre-conflittuale, ma di recuperare la migliore versione di noi stessi, che è sempre stata presente ed è stata alterata dall'evento criminale (ivi: 20).

L'ESPERIENZA BRASILIANA DEL PROGETTO "AL DI LÀ DELLA COLPA: GIUSTIZIA RIPARATIVA PER ADOLESCENTI"

«Al di là della colpa: giustizia riparativa per adolescenti in conflitto con la legge» è il titolo di un progetto

realizzato grazie all'accordo tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federale di Juiz de Fora e il Difensore pubblico dello Stato del Minas Gerais, il cui obiettivo è l'applicazione della GR nei casi penali di competenza del Tribunale distrettuale per l'infanzia e l'adolescenza.

Le attività sono iniziate nel gennaio del 2015 e, ad oggi, riguardano oltre cento esperienze di riparazione concluse e altre in fase di sviluppo, oltre alla realizzazione di forum, seminari e corsi di formazione. I risultati positivi ottenuti non possono che rafforzare la percezione di rilevanza dell'impiego della GR per la risoluzione dei conflitti giudiziari, nonché guidare gli attori legali e la società nel suo insieme a ripensare il modello di giustizia penale tradizionalmente praticato in Brasile.

Il progetto prevede la partecipazione effettiva di studenti universitari, supervisionati da professori-coordinatori, a tutte le fasi del processo di riparazione (pre-circoli; circoli e post-circoli¹⁴). Le tre fasi sono condotte dal team di facilitatori e co-facilitatori del difensore pubblico, tutti adeguatamente formati attraverso corsi promossi dalla Facoltà di Giurisprudenza. Beneficiari diretti del progetto sono adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni¹⁵, accusati e/o condannati per reati penali; il progetto prevede altresì l'intervento di altri attori, tra i quali i parenti, le vittime, i rappresentanti della comunità e altri soggetti coinvolti in qualche modo dal conflitto.

La riflessione critica sul funzionamento del sistema di giustizia minorile brasiliano e sulla diffusione della GR deriva dall'impegno nel chiedere il rispetto del principio di protezione integrale, inscritto nell'art. 227 della Costituzione federale brasiliana, che invita la famiglia, lo Stato e la società a garantire ai minori, con assoluta priorità, il diritto al pieno sviluppo delle loro personalità. Tale comprensione, corroborata dai principi di

eccezionalità e brevità, è ampiamente evidenziata negli standard internazionali in materia e ribadita, in Brasile, dall'ECA (Legge 8069/1990) e dalla recente SINASE (Legge 12.594/2012). Ciò implica riconoscere che, anche di fronte a conflitti giudiziari, le sanzioni restrittive e/o di custodia dovrebbero essere l'ultima ratio e i programmi di giustizia riparativa, invece, dovrebbero essere la migliore alternativa.

Le fasi di pre-circolo, circolo riparativo e post-circolo iniziano dopo il ricevimento degli atti del processo, trasmessi al team dal procuratore o dal giudice. Durante la procedura di riparazione, il processo penale è sospeso e riprenderà soltanto dopo il completamento del lavoro della squadra di GR, una volta che le autorità competenti avranno analizzato i risultati e avranno stabilito come procedere. Se la procedura di riparazione ha esito positivo, le autorità possono decidere per l'estinzione del reato, oppure, se questa ipotesi non è praticabile, la partecipazione dell'adolescente al programma di GR peserà comunque positivamente sulla riduzione della pena.

Va notato che, oltre ai circoli svolti nella fase di istruzione criminale, la squadra è dedicata allo svolgimento di circoli di esperienze e seguiti durante l'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse. In questi casi, la partecipazione dell'adolescente ai circoli – che sono svolti nelle stesse unità socio-educative – ha un impatto positivo sulla valutazione regolarmente effettuata dai responsabili, che può manifestarsi con una progressione verso misure socio-educative meno onerose per il minore, pur mantenendone la privazione/limitazione di libertà, oppure con un'estinzione della pena, qualora si comprenda che l'obiettivo socio-educativo è stato raggiunto.

Sono previsti anche circoli di reinserimento familiare per gli adolescenti che stanno scontando misure di semi-libertà e ricovero ospedaliero. In questi casi, l'incontro si svolge nella fase finale dell'implementazione della misura socio-educativa e conta sulla partecipazione degli adolescenti, delle vittime (quando possibile), dei loro familiari e sostenitori. L'obiettivo di questi circoli è di contribuire positivamente all'inserimento o al reinserimento dell'adolescente nel contesto sociale e, laddove presente, familiare.

Nell'analisi dei risultati ottenuti dall'attuazione del progetto ad oggi, si osserva che è possibile raggiungere gli obiettivi proposti nella misura in cui, durante le attività, le persone assistite siano state aiutate a costruire un piano di azione riparativa, trascendendo così l'approccio puramente formale e retributivo all'interpretazione dei conflitti.

Alla luce dei risultati ottenuti attraverso le azioni riparative sviluppate nell'ambito di *Beyond the Blame*,

¹⁴ Per circolo si intende una procedura che si sviluppa a partire anche da una distribuzione fisica in cerchio tra i partecipanti, in cui gli interventi sono pensati secondo una sequenza circolare.

¹⁵ Tecnicamente, in Brasile, il contingente di bambini e giovani è diviso per criteri di età contenuti nello Statuto del bambino e dell'adolescente (Legge 8069/1990) e nello Statuto della gioventù (Legge 12.852/2013). Secondo l'articolo 2 della Corte dei conti, le persone tra 0 e 12 anni sono considerate bambini, mentre gli adolescenti sono rappresentati dal gruppo di età compresa tra 12 e 18 anni. I giovani, ai sensi dell'art. 1, § 1 dello statuto della gioventù, sono considerati come un gruppo di persone tra i 15 e 29 anni. Queste classificazioni riflettono una certa confusione concettuale, poiché le persone tra 15 e 18 anni sono considerate, allo stesso tempo, adolescenti e giovani. Nonostante tali distinzioni verificate nella legislazione nazionale, il presente lavoro si riferisce al sistema giudiziario rivolto ai bambini e agli adolescenti brasiliani come giustizia minorile, che è la nomenclatura tradizionalmente usata dai meccanismi internazionali di protezione e attenzione per i bambini e i giovani per designare il sistema legale responsabile della delimitazione, dell'indagine e dell'esecuzione delle pene per minori di 18 anni quando commettono reati.

la formazione di facilitatori e co-facilitatori che possano divulgare i programmi di GR in queste comunità, nonché la consapevolezza delle autorità pubbliche e degli altri attori coinvolti nella rete socio-educativa, può contribuire positivamente a una comprensione del conflitto sociale che coinvolge gli adolescenti nella città di Juiz de Fora e incoraggia la formulazione di risposte più efficaci.

Tuttavia, nonostante il fatto che le pratiche di riparazione possano essere viste come meccanismi potenzialmente capaci di prevenire la violenza e sostenere il reinserimento sociale degli adolescenti esse, da sole, non sono in grado di cambiare la loro realtà; infatti, dopo aver sperimentato un'esperienza empatica di dialogo e riflessione, essi ritornano presso comunità in cui i livelli minimi di servizi socio-educativi sono trascurati dalle istituzioni, orientate piuttosto alla repressione penale che alla mediazione. L'opzione del modello punitivo, come dimostrato empiricamente da studi criminologici, non ha avuto, però, successo nel prevenire la delinquenza giovanile, poiché il sistema penale non è uno strumento adatto per affrontare i problemi sociali che alimentano il riprodursi della violenza.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto fin qui detto, la mediazione può promuovere una cultura di allargamento degli orizzonti tradizionali; attraverso modalità riparative e di sostegno del singolo e della comunità si può scegliere di fare *cultura* attraverso l'accoglienza. Una affermazione che trae forza dagli studi, classici, che hanno mostrato come la civiltà sia il prodotto del contatto e della comunicazione culturale (Park 1986 [1928]: 195).

Le figure dei minori devianti e dei minori stranieri sono costantemente in bilico tra una realtà vissuta (da loro) e una realtà percepita (su di loro); entrambe *trait d'union* tra noi e l'altro, tra noi e ciò che è estraneo, straniero. Come nota Brighenti, riferendosi agli stranieri, «il sentimento di estraneità corrisponde al sentimento di alterità sociali che conseguono alla separazione tra prossimità fisica e prossimità sociale» (Brighenti 2009: 79); è questa irruzione che incrina il presunto isomorfismo dello spazio sociale, che dà vita a una pluralità di estraneità, compresa quella normativa. Si tratta di un meccanismo che vale anche per i minori devianti, con cui i minori migranti condividono una fragilità di fatto che è il carattere e la sostanza del diritto che ne definisce il loro status, a sua volta esito di un lavoro politico su scala nazionale e internazionale. Nonostante si tratti di figure tutelate dall'insieme degli apparati normativi statali e internazionali, nonostante sia quasi *vietato* anche

solo sussurrare o mostrare sentimenti o atteggiamenti di chiusura nei loro confronti, perché minori di età e, quindi, *vulnerabili* per definizione, queste due figure richiamano di fatto il timore della loro presenza e il desiderio del loro allontanamento, la sensazione di averle accanto e il desiderio di tenerle distanti nella loro fisicità. In questa contraddizione perenne, che permea l'intero universo minorile che sulla base del "principio principe" del suo superiore interesse è segnato dalla presenza di elementi opposti che lo fonda, la mediazione si offre quale terza via, come un modo per uscire dal terreno grigio, dallo spazio del non detto, per approdare ad una nozione di responsabilità tanto impervia quanto necessaria – se davvero crediamo che la civiltà sia il prodotto del contatto e della comunicazione culturale.

Come è avvenuto nella ricerca-intervento effettuata nell'istituto socio-pedagogico brasiliano, la GR «mette a nudo ciò che costituisce la risorsa e, al tempo stesso, la problematica connessa all'incontro di "sistemi di significati diversi e contrapposti", punti di vista, spiegazioni dei fenomeni, non immediatamente confrontabili». Sul piano della relazione che vede coinvolti come attori gli stranieri minorenni, la mediazione si gioca anche sulla possibilità di stimolare l'abbandono di immagini autoreferenziali ed etnocentriche, rendendo *osservabile* il nodo che sottostà all'integrazione e alla comunicazione interculturale (Lugnano 2020).

L'affermarsi della giustizia riparativa non può essere pensato indipendentemente da una strategia politica di macrosistema capace di sostenere le iniziative locali. La cornice normativa, per quanto fondamentale, è inefficace se non affiancata dall'impegno delle amministrazioni centrali sul piano culturale, prima, ed economico poi, per assicurare continuità e collegamento tra le varie esperienze. La mediazione penale tende a strutturare uno spazio dialettico tra gli attori coinvolti dal reato a partire da un concetto di responsabilità che si vuole differenziare da quello giuridico. Non si tratta, infatti, di attribuire la responsabilità di un fatto-reato, ma di guardare all'altro in termini di responsabilità: un processo di acquisizione di consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze sulla vita dell'altro. Per tale ragione è ancora più importante una linea di collegamento tra le iniziative di mediazione-riparazione, perché è «nella natura della giustizia riparativa un certo "situazionismo" che rischia di essere letale se lasciato al suo destino» (Bouchard 2015: 73).

Proprio perché esperita in un contesto multiculturale e ad alta stratificazione sociale, l'esperienza riportata mostra con forza le potenzialità di incontro e di riconoscimento che tale strumento può giocare anche sul terreno, fragile, dell'esercizio dei diritti dei minori stra-

nieri (siano essi devianti, minori non accompagnati o di seconda generazione). In questo scenario, la scelta di quali “strumenti di inclusione” decidiamo di mettere in campo diviene una questione centrale. Le “regole dell’esclusione” appaiono, di fatto, sempre meno legate a questioni razziali nel senso tradizionale, lasciando il posto ad altri criteri di esclusione e appaiono sempre più strettamente connesse a quelle istituzionali che sono il portatore della destabilizzazione delle comunità politiche (Balibar 2007: 60 e ss.).

Seppure entro una generale difficoltà nello sviluppo dei programmi riparativi, in quasi tutta l’Europa si assiste oggi a una crescita delle esperienze mediative in ambito penale. Per tale motivo sarebbe fondamentale che si attivassero azioni di monitoraggio delle procedure al fine sia di descriverne le dinamiche, sia di ricavarne buone pratiche per costruire standard sovranazionali.

Non a caso l’ambito minorile, per le sue caratteristiche intrinseche, è l’ambito elettivo di sperimentazione della mediazione: perché caratterizzato da maggiore elasticità non soltanto sul piano normativo ma, soprattutto, sui piani culturale e psicologico. C’è un generale favore nei confronti dei minori sia da parte delle vittime, sia delle istituzioni e dell’opinione pubblica che aiuta la diffusione della cultura della riparazione. Questa, nel lungo periodo, può rivelarsi «vantaggiosa sia in termini economici sia per i benefici che può apportare nelle relazioni informali interessate dal crimine» (Bouchard 2015: 74). Uno strumento di controllo sociale che può essere utile alla prevenzione di futuri comportamenti devianti.

Come si è argomentato, un elemento appare determinante: la formazione dei mediatori. In più di un’esperienza europea, le ONG stanno svolgendo un lavoro fondamentale ma, in altrettanti contesti, come quello specifico analizzato in questo lavoro, il percorso è ancora lungo e incompiuto. La formazione è un elemento imprescindibile perché si possa innescare un meccanismo che porti ad una ridefinizione culturale della funzione e degli strumenti di intervento giudiziario (penale soprattutto).

Quando si parla di esperienze di giustizia riparativa, in particolare di mediazione, il contesto socio-culturale dei Paesi diviene un elemento imprescindibile per capire attività e finalità della “riparazione”. Le stesse nozioni di “giustizia riparativa” e di “mediazione”, usate in modo spesso indistinto, fanno riferimento a cose diverse; in particolare, la mediazione viene intesa, a seconda dei contesti, come sanzione, misura, servizio o diritto ed è per questo che all’inizio del lavoro abbiamo specificato che nella nostra prospettiva essa consiste in un *processo*. La *restorative justice* è considerata come un modello di giustizia o come un mero strumento. Al momento

non esiste, probabilmente, una definizione unica e ciò si riflette direttamente sulla valutazione delle pratiche che si ispirano a questi modelli. Ciò pone una questione importante proprio in merito al suo utilizzo, tenuto conto dei legami non necessariamente diretti tra l’autore, la vittima (siano questi ultimi autoctoni o stranieri) e gli interessi dello Stato.

Ci riferiamo, in particolare, al successo che hanno avuto le Commissioni per la verità e riconciliazione istituite in numerosi Paesi per affrontare le tragedie epocali delle dittature e la delicata transizione da regimi autoritari a democrazie parlamentari. «Dal Sudafrica all’Argentina, dall’Uruguay al Marocco la questione dei crimini commessi – in alcuni casi persino legalmente – anche da apposite strutture istituzionali preposte alla repressione è stata affrontata con l’obiettivo di privilegiare uno sguardo rivolto al futuro anziché al passato, in cui indagini e processi sono stati sottratti all’autorità giudiziaria a favore di organismi “politici” capaci di mediare il conflitto tra esigenze di verità, giustizia e assunzione di responsabilità, anche morali. Si parla apertamente, a questo proposito, di giustizia di transizione» (Bouchard 2015: 75).

Come abbiamo detto nel paragrafo che precede queste note conclusive, l’opzione del modello punitivo non ha riscosso successo nella prevenzione della delinquenza giovanile, poiché il sistema penale formale non è uno strumento adatto per affrontare i problemi sociali che alimentano il riprodursi della violenza. In contesti sociali fragili, la GR potrebbe contribuire allo sviluppo del potenziale di apprendimento dei minorenni rispetto all’insieme dei problemi che incontrano nel percorso di crescita e di transizione all’età adulta. A maggior ragione nel caso di minori stranieri, per i quali può costituire un modello formativo ed educativo.

La giustizia riparativa potrebbe essere più che una variazione del tema della soluzione delle controversie, più che una riforma ai margini del sistema di giustizia penale. Pur senza entrare nel merito delle ipotesi che vedono in questo modello una forma di regolamentazione reattiva, parte della letteratura sostiene che esso possiede il potenziale necessario perché si possa ripensare il ruolo che la dimensione giuridico-normativa svolge nel sostenere principalmente il sistema economico nel mondo occidentale; sostiene inoltre che esso si presti a essere il giusto strumento atto a reinventare il sistema dell’istruzione e le forme di partecipazione democratica (Braithwaite 2002: 264 e ss.). Per il momento questa ambizione deve essere limitata da un dibattito sul contenuto che vogliamo attribuire ai valori riparativi e dall’apprendimento che acquisiamo sugli errori che stiamo facendo nella sperimentazione di questa *forma* di giustizia.

La gestione del disagio alla base della dimensione ibrida che caratterizza sia i minori immigrati, sia i minori devianti che hanno fatto ingresso in circuiti penali, costituisce in definitiva la sfida per “quel” mondo occidentale che ha deciso per una normativa e una politica internazionale minorile incentrate sui temi dell'accoglienza, dell'educazione e dell'integrazione “sempre e comunque”. La logica della mediazione, come *processo*, propone di andare oltre un modello di gestione interpretato, nei fatti, in un'ottica di pura emergenza e contingenza; perché si possa ambire ad una loro piena inclusione sociale, si tratta di attivare un percorso di *responsabilizzazione* comune, un processo di *riconoscimento* dell'altro il cui esito è la costruzione di una rete di attori disposti a *vedere* ed affrontare, passo dopo passo, la dimensione di “non appartenenza”, l'essere *estranei* e *stranieri* di questi soggetti minori di età.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Achutti D. (2013), *Justiça Restaurativa no Brasil: possibilidades a partir da experiência belga*, in «Civitas», 13(1): 154-181.
- Ambrosini M., Caneva E. (2009), *Le seconde generazioni: nodi critici e nuove forme di integrazione*, in «Sociologia e Politiche Sociali», 12, numero unico a cura di M. Bertani e P. Nicola, *Sfide trans-culturali e seconde generazioni*: 25-46.
- Balibar É. (2007), *La costruzione del razzismo*, in T. Casadei e L. Re (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, Vol. I., Diabasis, Reggio Emilia.
- Bouchard G. (2015), *Interculturalism: A View from Quebec*, University of Toronto Press, Toronto.
- Braithwaite J. (2002), *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford.
- Brasil, Conselho Nacional de Justiça, Resolução n°. 225, Brasília, 2016, <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3127> (consultato il 10-12-2018).
- Brasil, Lei 12594/2012, de 18 de janeiro de 2012, Instituto do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm (consultato il 12-2-2019).
- Brasil, Lei 8069/1990, de 13 de julho de 1990, Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, *Diário Oficial da União*, Brasília, 13 jun. 1990, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm (consultato il 13-4-2015).
- Brasil, Ministério dos Direitos Humanos (MDH) (2018), *Levantamento Anual Sinase 2016*. 1.Direitos Humanos. 2.Socioeducação. 3.Adolescentes, http://www.sejudh.mt.gov.br/documents/412021/9910142/Levantamento+SINASE+_2016Final.pdf/4fd4bcd0-7966-063b-05f5-38e14cf39a41 (consultato il 12-10-2019).
- Brasil, Constituição (1988), *Constituição da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF: Senado, 1988. (Redação dada Pela Emenda Constitucional n° 65, de 2010), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (consultato il 3-5-2015).
- Brighenti, A. M. (2009), *Territori migranti. Spazio e controllo della mobilità globale*, Ombre corte, Verona.
- Carducci M. (2012), *Il Brasile tra vecchie «formule politiche» e nuova Costituzione*, in Scaffardi L. (a cura di), *BRICS, Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato*, Giappichelli, Torino.
- Ceretti A. (1998), *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in Picotti L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, CEDAM, Padova.
- Ceretti A. (1999), *Mediazione penale e giustizia: incontrare una norma*, in Ufficio Centrale Giustizia minorile (a cura di), *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, FrancoAngeli, Milano.
- Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G. (2001), *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini & Associati, Milano.
- Curi U. (2003), *Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica*, Marinotti, Milano.
- De Felice D. (2012), *Minori immigrati ai confini*, in Daher L.M. (a cura di), *Migranti di seconda generazione. Nuovi cittadini in cerca di un'identità*, Aracne, Roma.
- De Felice D. (2020), *Contro la tratta. Un'analisi contestuale in chiave socio-giuridica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN).
- Depen, Departamento Penitenciário Nacional, *Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias Infopen junho de 2014*, <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/11/080f04f01d5b0efebfbcf06d050dca34.pdf> (consultato il 4-5-2017).
- Donzelot J. (1986), *A Polícia das famílias*, Graal, Rio de Janeiro.
- Dunkel F., Horsfield P., Păroșanu A. (2015) (a cura di), *European research on Restorative Juvenile Justice*, Vol. I, «Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe: Snapshots from 28 EU Member States», International Juvenile Justice Observatory, Bruxelles.
- Flor R. e Mattevi E. (2012), *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa. Resoconto della Conferenza internazionale svoltasi sul tema a Greifswald*

- (Germania) il 4-5 maggio 2012, in «Diritto Penale Contemporaneo», 2 luglio, <https://www.penalecontemporaneo.it/d/1610-giustizia-riparativa-e-mediazione-in-materie-penali-in-europa> (consultato il 10-1-2020).
- Foucault M. (1979), *A Microfisica do Poder*, Graal, Rio de Janeiro.
- Foucault M. (2001), *Os anormais: curso no Collège de France (1974-1975)*, Martins Fontes, São Paulo.
- Gallino L. (2014), *Dizionario di Sociologia*, UTET, Torino.
- Garland D. (2008), *A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea*, Revan, Rio de Janeiro.
- Lugnano S. (2020), *La mediazione nella prospettiva dell'integrazione degli immigrati*, in «CRIMEOUT», <http://www.crimeout.it/> (consultato il 20-6-2020).
- Mannozi G. (2003), *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano.
- Nery D.C.P. (2011), *A Justiça Restaurativa como alternativa de controle social sob a ótica do direitopenal do cidadão*, 257f. Tese (Doutorado), Pontificia Universidade Católica de São Paulo.
- Pallamolla R. da Porciuncula (2009), *Justiça Restaurativa: da teoria à prática*, IBCCRIM, São Paulo.
- Park R.E. (1928 [1986]), *Migrazione umana e l'uomo marginale*, in S. Tabboni (a cura di), *Vicinanza e lontananza: modelli e figure dello straniero come categoria sociologica: Elias, Merton, Park, Schütz, Simmel, Sombart*, FrancoAngeli, Milano.
- Pilotti F., Rizzini I. (1995), *A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil*, Editora Universitária Santa Úrsula, Rio de Janeiro.
- Quadrelli I. (2005), *Mediare conflitti ricostruire relazioni. Una ricerca sui mediatori familiari*, Donzelli, Roma.
- Riccardi C. (2017), *La giustizia riparativa e la mediazione penale; alcuni spunti per riflettere*, <https://blogmediazione.com/2017/11/28/la-giustizia-riparativa-e-la-mediazione-penale-alcuni-spunti-per-riflettere/>.
- Rodrigues E. (2017), *A Justiça Juvenil no Brasil e a responsabilidade penal do adolescente: rupturas, permanências e possibilidades*, 1 ed., Revan, Rio de Janeiro.
- Rossi P. (2014), *Postfazione*, in Pannarale L. (a cura di), *Quaderni de l'altro diritto, Passaggi di frontiera. Osservatorio sulla detenzione amministrativa degli immigrati e l'accoglienza dei richiedenti asilo in Puglia*, Pacini, Pisa.
- Scivoletto C. (2009), *Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche*, FrancoAngeli, Milano.
- Simmel G. (1908 [1989]), *Excursus sullo straniero*, in G. Simmel, *Sociologia*, Edizioni di Comunità, Milano.
- Sposato K. Batista (2006), *O Direito penal juvenil*, Revisados Tribunais São Paulo.
- Webster C. (2019), 'Race', *ethnicity, social class and juvenile justice in Europe*, in Goldson B. (a cura di), *Juvenile Justice in Europe. Past, present and future*, Routledge, Oxon.
- Zher H. (2012), *Changing Lenses: a new focus for crime and justice*, 3 ed., Herald.
- Zher H. (2015), *Justiça Restaurativa*, Palas Athena, São Paulo.
- Zher H. (2017), *Trocando as lentes: justiça restaurativa para o nosso tempo*, 3 ed., Palas Atenas, São Paulo.